



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 14-12-2022

Oggetto: *Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2021 - ex art. 20 D.Lgs. n 175 del 18/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Approvazione*

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 14:40,

presso la Casa Comunale, il dott. Ciro Silvestro, Viceprefetto Vicario, nominato Commissario Straordinario con D.P.R. del 12 ottobre 2022, per la gestione provvisoria dell'Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di competenza del Consiglio di cui all'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Maria Carmina Cotugno, incaricato della redazione del presente verbale.

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del DLgs 267/2000, sulla quale sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; **Visto** lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

VISTO art. 42 ^{quanto} del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P., i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, art. 20 - Piano di razionalizzazione Ordinario - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.;

VERIFICATO CHE a seguito della deliberazione n. 88 del 30/10/2017 - "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, del D.Lgs n. 175/2016, come modificato dal DLgs n. 100/2017 - Ricognizione partecipazioni possedute al 23/09/2016" - il Consiglio Comunale deliberò di procedere alla alienazione della quota societaria **ISE (Interporto Sud Europa)**

-Con note del 3° settore, rispettivamente prot. 0019033 del 06/04/2021 e 0028403 del 21/5/2021, è stato chiesto all'Interporto Sud Europa la determinazione del valore della quota posseduta dall'Ente e sua liquidazione - ad oggi senza alcun esito

VERIFICATO ANCORA CHE, con "Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 23/06/2020 ad oggetto:" Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a r.l. per adesione a centrale di committenza - Recesso da Ente convenzionato" è stato disposto il recesso da ASMEL CONSORTILE SCARL - PI 12236141003

RITENUTO necessario adempiere con urgenza con i necessari atti consequenziali;

CONSIDERATO CHE (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- per la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- per la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- per i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

non ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non

superiore a 1.000.000 euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

-partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

-quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

-necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

-necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate

avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3- bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Marcianise e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

-in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai

sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO ANCORA che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è

stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata da cui risultano le seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Marcianise alla data del 31/12/2021 – di cui all'Allegato 1) parte integrante della presente proposta:

Ragione Sociale	Codice Fiscale Partita IVA	Forma Giuridica	Misura partecipazione
CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA	01088160617	CONSORZIO	7,85%
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO SPA	00100070614	SOCIETA' PER AZIONI	21,43%
ENTE IDRICO CAMPANO	06765250631	ENTE	0,1198%
ASMEL SCARL	12236141003	SCARL	0,9220%
ENTE AMBITO RISORSE IDRICHE NA-VOLTURNO ATO 2 CAMPANIA IN LIQUIDAZIONE	94200620634	ENTE	1,42%
ENTE AMBITO GESTIONE RIFIUTI -ATO ED4-CE	93111100611	ENTE	4,30%
ACMS SPA IN LIQUIDAZIONE - SOCIETA' FALLITA	02115110617	SPA	4,88%
AGENZIA PER LO SVILUPPO CAMPANIA NORD INNOVATION SCARL - SOCIETA' FALLITA	02155070614	SCARL	4,85%

INTERPORTO SUD EUROPA SRL	01871250617	SPA	0,12%
------------------------------	-------------	-----	-------

Risultano ancora in corso le procedure fallimentari inerenti la ACMS SPA e la

**AGENZIA PER LO SVILUPPO CAMPANIA NORD INNOVATION SACRL.TENUTO
CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2000;**

**Propone al Commissario Straordinario di
DELIBERARE**

Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Marcianise detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, e analiticamente dettagliate all'Allegato 01) e nella relazione tecnica, Allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione fermo restando la già disposta alienazione della quota societaria ISE -INTERPORTO SUD EUROPA -01871250617- Quota di partecipazione 0,12%, la cui procedura è in corso di realizzazione da parte del competente Ufficio (V Settore), ed il recesso da ASMEL CONSORTILE SCARL - PI 12236141003 - Quota di partecipazione 0,992%, cui si richiede la più sollecita definizione.

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Marcianise ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RAGIONERIA IL DIRIGENTE

Domenico Carozza

Salvatore Fattore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 27 del 14-11-2022 innanzi riportata, ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2021 - ex art. 20 D.Lgs. n 175 del 18/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Approvazione”**;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000.

Il Commissario
Ciro Silvestro

Il Segretario Generale
Maria Carmina Cotugno

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate